



La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

- | | | |
|----------|------------------|----------------------|
| 1. dott. | Maria Mitola | Presidente- Relatore |
| 2. dott. | Michele Prencipe | Consigliere |
| 3. dott. | Emma Manzionna | Consigliere |

ha pronunciato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2025 col numero d'ordine 425, la seguente

SENTENZA

Sull'opposizione ex art. 840 c.p.c. promosso da:

Parte_1, C.F. C.F._1, residente in Ugento (LE), Via Castello, rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo PETRACCA e Federico PETRACCA

- attore opponente -

contro

CP_1, C.F. C.F._2, e CP_2, C.F. C.F._3, entrambi residenti in Gryon (Svizzera), Route des Frasses 43, rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo DI PIETTO, C.F. C.F._4, presso il cui studio in Milano, Via Savona 17 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce al ricorso ex art. 839 c.p.c.

- convenuti resistenti -

Con provvedimento del 08.01.2025 questa Corte di Appello dichiarava l'efficacia in Italia del Lodo Arbitrale emesso dal Centro Arbitrale Svizzero in data 10.07.2024 a definizione del caso n. 300669-2023, Arbitro Unico Avv. Claire Mordelet.

Con atto di citazione notificato in data 05.03.2025 Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. avverso detto Decreto, convenendo innanzi a questa Corte, CP_1 e CP_2 e chiedeva a questa Corte

- 1) *"In via prioritaria disporre la sospensione della esecutorietà del provvedimento impugnato per tutti i gravi motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.*
- 2) *In via preliminare accertata e dichiarata l'inapplicabilità della clausola arbitraria in deroga alla competenza giurisdizionale, dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'arbitro svizzero in favore dell'Autorità Giudiziale Italiana ed in particolare in favore del Tribunale di Lecce.*
- 3) *Sempre in via preliminare accertare e dichiarare che non è stata prodotta copia autentica del lodo arbitrale, e che la traduzione asseverata e altrettanto nulla, in quanto redatta su copia non autenticata, nonchè accertare e dichiarare che sia la copia non conforme che la copia giurata della stessa non sono completate dalla apostilla, atto questo necessario a conferire legittimità agli atti in lingua straniera prodotti innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana.*
- 4) *Sempre in via preliminare accertare e dichiarare che mai alcun atto riferito a detto procedimento è stato notificato all'ing. Parte_1 Pt_1*
- 5) *Di conseguenza rifiutare, in ogni caso, il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero per violazione dell'art. 840 capoverso 3 n. 2.*
- 6) *Da ultimo revocarsi, in ogni caso, l'opposto decreto, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto.*

7) *Con vittoria di spese e competenze di causa.*

Con ogni riserva istruttoria e di merito anche in esito a comportamento processuale di controparte”.

Costituitisi gli opposti hanno contrastato l’impugnazione e la richiesta di sospensiva e segnatamente:
in via preliminare:

- ✓ *rigettare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del Decreto opposto, difettando nel caso di specie i gravi motivi richiesti dall’art. 840, secondo comma, c.p.c., neppure dedotti dall’attore opponente;*

in via principale e nel merito:

- ✓ *previa ogni opportuna declaratoria, rigettare l’opposizione e ogni domanda, eccezione e contestazione formulate dall’attore opponente in quanto integralmente infondate in fatto e in diritto per le motivazioni illustrate nel presente atto, oltre che sprovviste di qualsivoglia supporto probatorio e, per l’effetto, confermare integralmente il Decreto ex art. 839 c.p.c. emesso dalla Corte di Appello di Bari in data 08.01.2025;*
- ✓ *con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;*

in via istruttoria:

- ✓ *salvo e riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre nei concedenti termini ex art. 171 ter c.p.c., si deposita la seguente documentazione:*
- ✓ *documenti contenuti nel fascicolo RGVG n. 1419/2024:*
 1. *copia conforme del contratto di prestito del 22.11.2019 e relativa integrazione;*
 2. *copia conforme del Parte_2 del 10.07.2024;*
 3. *avviso ex art. 200 CCII Curatore Avv. Per_1 ;*
 4. *certificato di residenza ^{Pa} Parte_1 ;*
 5. *traduzione certificata di contratto e integrazione del 14.11.2024;*
 6. *traduzione certificata del Parte_2 del 14.11.2024;*

nonché ricorso ex art. 839 c.p.c. e Decreto della Corte di Appello di Bari del 08.01.2025”.

Con ordinanza del 17.09.2025 questa Corte ha respinto l’istanza inibitoria, differendo la comparizione delle parti al 18.11.2025 in modalità scritta, con decorrenza, rispetto a tale udienza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc.

Con ordinanza del 22.11.2025, esaminati gli atti del procedimento lette le note difensive depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al collegio per la decisione all’udienza cartolare del 7.04.2026 con termini di cui all’art. 189 cpc per il deposito delle difese

All’udienza cartolare del 7.04.2026 la causa è stata riservata per la decisione.

Rileva questa Corte che Parte_1 ha dedotto i seguenti motivi.

- A. Inapplicabilità della clausola arbitrale in deroga alla competenza giurisdizionale prevista dalla legge; difetto di giurisdizione dell’arbitro svizzero in favore dell’autorità giudiziaria italiana, non avendo il medesimo sottoscritto il Contratto del 22 novembre 2019, né tantomeno la clausola della derogativa della competenza giurisdizionale in favore dell’arbitrato.
- B. Nullità del ricorso per mancata produzione di copia autentica del lodo arbitrale e della traduzione giurata su documento non autentico, nonché nullità per mancanza di apostilla di detti documenti, quali presupposti e condizioni essenziali per l’adozione del provvedimento impugnato. Inoltre, il lodo prodotto innanzi all’Autorità Giudiziale Italiana contestualmente alla domanda di riconoscimento

avrebbe dovuto essere tradotto in lingua italiana in copia autentica, in applicazione sia della legge processuale italiana che dei presupposti sostanziali e processuali del riconoscimento stabiliti inderogabilmente dalla Convenzione di New York del 1958 (Appello Venezia 30/05/2013), invece che, come nella specie, in semplice copia non autentica con traduzione giurata, sfornita, insieme a tutto l'atto prodotto e tradotto, della necessaria apostilla, attestante che l'atto è legittimo e non è contrario alle norme previste dall'Ordinamento Giudiziario italiano.

- C. Assoluta mancanza di informazione sulla esistenza del procedimento arbitrale in quanto mai alcun atto riferito a detto procedimento gli era stato notificato, in quanto non era mai stato informato né dell'esistenza del procedimento arbitrale né della designazione dell'arbitro, né era stato posto nelle condizioni di far valere la propria difesa nel procedimento stesso.
- D. Erroneità dei criteri applicati dall'Arbitro per individuare un'obbligazione solidale passiva a proprio carico, non avendo egli mai garantito per le obbligazioni contratte dalla Parte_3 nei confronti dei coniugi ^{Con} .

Le censure sono infondate.

In ordine all'asserita invalidità della clausola compromissoria in favore dell'arbitrato internazionale, per non avere l'opponente mai sottoscritto tale clausola o comunque aderito alla stessa, da cui dedurre il difetto di giurisdizione dell'Arbitro elvetico in favore dell'Autorità Giudiziaria Italiana, segnatamente del Tribunale di Lecce, rileva questa Corte che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della Convenzione di New York, il riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri è subordinato alla sussistenza di una convenzione arbitrale scritta e valida *"ai sensi della legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza, ai sensi della legge del paese dove il lodo è stato pronunciato"*.

Ne deriva che, bisogna fare riferimento alla lex causae eletta dalle parti, cioè alla legge regolatrice del contratto, che, nel caso di specie, risulta essere il diritto svizzero come espressamente stabilito nell'art. 12 del Contratto di prestito (cfr. doc. n. 5).

Sul punto, se pure si ritenesse la non vincolatività di tale clausola per il Parte_1, troverebbe comunque applicazione la lex arbitri, ossia la legge dello Stato sede dell'arbitrato, la Svizzera.

La suddetta norma, il cui testo è stato integralmente riprodotto nell'art. 840, terzo comma, n. 1) c.p.c., prevede il rifiuto del riconoscimento del lodo solo se *"la convenzione arbitrale non è valida secondo la legge scelta dalle parti oppure, in mancanza, secondo la legge del paese in cui il lodo è stato pronunciato"*.

Pertanto, la mancata sottoscrizione del contratto contenente la clausola arbitrale da parte dell'attore opponente non assume valore dirimente ai fini della validità dell'esperito procedimento arbitrale, atteso che la validità ed efficacia della clausola compromissoria anche nei suoi confronti deve essere valutata alla luce della lex arbitri svizzera, la quale riconosce espressamente la validità delle clausole arbitrali anche per relationem e per comportamento concludente, potendo essere estesa la loro operatività anche a un soggetto non sottoscrittore del contratto ma che abbia concorso attivamente alla conclusione del medesimo ovvero sia stato direttamente coinvolto nell'esecuzione dello stesso.

In particolare, l'art. 178 LDIP svizzera (Legge sul Diritto Internazionale Privato) stabilisce che:

"La convenzione arbitrale è valida se conforme:

- a) alla legge scelta dalle parti per regolare la convenzione arbitrale;*
- b) in mancanza, alla legge applicabile al merito della controversia;*
- c) in mancanza, alla legge svizzera."*

Dunque, la clausola arbitrale contenuta in un contratto sottoscritto da un soggetto può spiegare effetti anche nei confronti di terzi, beneficiari o coinvolti nell'esecuzione del contratto stesso, se essi hanno in concreto partecipato o tratto vantaggio dal contratto in questione.

Nella fattispecie, come motivatamente affermato dall'Arbitro nel Lodo, la portata della convenzione arbitrale è stata estesa, applicando il diritto elvetico quale lex causae ovvero quale lex arbitri, all'odierno opponente

proprio in virtù del suo diretto coinvolgimento sia nella conclusione che nell'esecuzione del contratto di prestito (cfr. infra doc. n. 6, punto IX., sezione B, paragrafi 111 – 114 del *Pt_2*).

In particolare, l'Arbitro ha così statuito: *“Secondo il Tribunale federale svizzero la base giuridica per l'estensione della clausola arbitrale a un terzo non firmatario risiede nella prassi commerciale internazionale, secondo la quale la partecipazione del non firmatario alla conclusione o all'esecuzione del contratto è il fattore decisivo. La possibilità di tale estensione è inoltre accettata dal diritto svizzero sulla base dell'effettiva volontà delle Parti o, in mancanza, del principio di buona fede”* (cfr. Trib. Federale Svizzero n. 727/2015 del 08.07.2016 e, in senso conforme, Trib. Federale Svizzero n. 646/2018 del 17.04.2019).

In altre pronunce la Suprema Corte Elvetica ha altresì affermato che: *“Nel caso di un terzo che si intrometta nell'esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, si ammette che egli abbia accettato la clausola compromissoria con un atto implicito e che abbia manifestato la sua volontà di essere parte dell'accordo arbitrale”* (cfr. Tribunale Federale Svizzero n. 134 III 565 del 19.08.2008 e n. 129 III 727 del 16.10.2003).

Tanto premesso in diritto, l'Arbitro conclude: *“Come si vedrà nel prosieguo (si veda la successiva Sezione D. relativa alla responsabilità solidale dei due convenuti, infra § 121-0), è un eufemismo affermare che il Sig.*

Parte_1 *“si è intromesso nella stipula” del Contratto di Prestito (contenente la Convenzione arbitrale). L'Arbitro unico ritiene pertanto che il Sig. Parte_1 abbia accettato la clausola arbitrale con un atto implicito e che abbia manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di essere parte della Convenzione arbitrale. L'Arbitro unico è pertanto competente nei confronti del Sig. Parte_1”* (cfr. infra doc. n. 6, punto IX., sezione B, par. 114 del Lodo).

Va ribadito che la validità della convenzione arbitrale non deve essere valutata alla stregua del diritto interno italiano, bensì — ai sensi dell'art. II della Convenzione di New York e dell'art. 840, comma 3, n. 1 c.p.c. — avuto riguardo alla legge scelta dalle parti (*lex causae*) o quella del luogo di pronuncia del lodo (*lex arbitri*), ovvero il diritto svizzero.

Nella specie l'ordinamento elvetico riconosce pienamente l'estensione della clausola anche al terzo non firmatario che si sia ingerito attivamente nella negoziazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, manifestando per fatti concludenti la volontà di esserne vincolato.

Quanto al motivo sub B) rileva la Corte che, l'art. 4 della Convenzione (ed ugualmente l'art. 839 c.p.c.), prevede che il creditore che intenda ottenere il riconoscimento del lodo straniero deve produrre:

- l'originale della convenzione arbitrale o copia autentica;
- il lodo arbitrale, in originale o in copia autenticata;
- la traduzione giurata dei predetti documenti, ove necessario.

Requisiti che nella fattispecie, risultano soddisfatti in quanto la documentazione prodotta rispetta i requisiti formali prescritti dalla normativa internazionale e interna richiamata.

Per quanto riguarda la certificazione della conformità delle copie informatiche della convenzione arbitrale e del *Pt_2* allegati al ricorso ex art. 839 c.p.c. la medesima è stata eseguita dai resistenti ai sensi dell'art. 196 novies disp. att. c.p.c., essendo in possesso dei relativi originali analogici, che se necessario avrebbero potuto essere esibiti o depositati.

La traduzione giurata è stata eseguita a cura di un soggetto qualificato, come previsto dall'art. 839, terzo comma, c.p.c.

Ad abundantiam, va rilevato che l'art. 839, secondo comma, c.p.c. va interpretato alla luce del chiaro disposto dell'art. 3 della Convenzione di New York, a mente del quale le formalità a cui sono tenute le parti, pur dovendo rispettare le norme di procedura osservate nel territorio dello Stato in cui viene richiesto il riconoscimento, non devono essere particolarmente gravose per le parti al fine di garantire il riconoscimento e la esecuzione del Lodo straniero con modalità analoghe rispetto a quello nazionale.

Con riferimento al motivo sub C) col quale l'opponente afferma di non essere stato informato dell'avvio del procedimento arbitrale, né della designazione dell'arbitro, cosicché non sarebbe stato posto nelle condizioni di poter far valere la propria difesa, e tanto escluderebbe la possibilità di riconoscimento del Lodo ex art. 840, terzo comma, n. 2 c.p.c., rileva la Corte che la circostanza è smentita dall'ampia motivazione contenuta nel Lodo, oggetto di riconoscimento, nella quale è stato dato analiticamente conto di tutte le comunicazioni e notificazioni che l'Arbitro, Avv. Claire Mordelet, aveva inviato al Parte_1 concernenti tutti gli atti rilevanti del procedimento (cfr. infra doc. n. 6, punto IV. "SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE", par. 19 – 65 del Lodo).

Mette conto, inoltre, osservare che, ai sensi dell'art. 5 lett. b della Convenzione di New York, il cui testo è stato trasfuso nell'art. 840, terzo comma, c.p.c. è onere dell'opponente dimostrare nel presente giudizio di non aver avuto possibilità di partecipare al procedimento arbitrale con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e tale onere non risulta assolto dal ricorrente.

Tale impostazione è stata sposata dalla SC di Cassazione che, da ultimo in continuità con principi già affermati in precedenti pronunce ha ribadito che *"In forza degli articoli 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con l.n. 62 del 1968) la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca l'inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati"*. (Conf. n. 2183/92, Rv. 475878-01). (Cass. Sez. 1, 30/11/2020, n. 27322, Rv. 659832 - 01)

Privo di pregio è altresì l'ultimo motivo di ricorso col quale l'attore opponente sostiene l'erroneità dei criteri applicati dall'Arbitro per individuare un'obbligazione solidale passiva a proprio carico, asserendo di non aver mai garantito per le obbligazioni contratte dalla Parte_3 ei confronti dei coniugi ^{Con} asserendo che tale decisione sarebbe stata e fondata esclusivamente su una prova testimoniale, a suo dire, inammissibile ex art. 2721 c.c.

Tale motivo di opposizione, da ritenersi inammissibile, impingendo il merito della decisione arbitrale, che esula dall'oggetto del presente procedimento e dalla competenza di questa Corte di Appello ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York e degli artt. 839 e 840 c.p.c.

Sulla stessa linea la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha statuito che *"Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (In applicazione del principio appena enunciato, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all'ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall'autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo)"*. (cfr. Cass. Sez. 1, 02/02/2022, n. 3255, Rv. 664011 – 01, conforme a Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02)).

Ad ogni buon conto la censura è comunque, anche nel merito, del tutto priva di fondamento.

Inquanto nel Lodo Arbitrale, l'Arbitro, in applicazione dell'art. 143, comma 1, del codice delle obbligazioni svizzero e sulla base delle prove anche documentali offerte dagli istanti, riconosceva la solidarietà passiva in capo al **Parte_1** per la restituzione dell'importo mutuato alla **Parte_3** (cfr. infra doc. n. 6, punto IX., sezione D., par. 121 – 127 del Lodo).

Segnatamente nel corso dell'espletata istruttoria erano emersi seguenti elementi di fatto emersi (cfr. par. 125 del **Pt_2**):

- ✓ il Sig. **Parte_1** è uno dei proprietari dell'edificio che costituisce il Castello di Ugento;
- ✓ l'opponente stesso aveva avvicinato i coniugi **Con** nel corso di una loro vacanza in Puglia, nel luglio 2019, per presentare loro il Progetto Ugento;
- ✓ era stato il medesimo a negoziare personalmente con il Signor **Con** il contratto di prestito alla **Parte_3**, come dimostrato dagli scambi di e-mail e di "mark-up" della bozza di contratto avvenuti nel novembre 2019, mentre i convenuti opposti non hanno mai negoziato l'accordo con il Signor **CP_3**, legale rappresentante della **Parte_3**;
- ✓ la decisione di non rinnovare il prestito e le richieste di rimborso sono state inviate dai coniugi **Con** sempre e solo al Signor **Parte_1**;
- ✓ l'opponente il 30.03.2022 eseguiva un rimborso parziale del prestito dell'importo di € 10.000,00 dal proprio conto corrente bancario personale;
- ✓ il **Parte_1** nelle comunicazioni intercorse con i coniugi **Con** aveva sempre parlato indifferentemente a nome proprio e di **Parte_3**, impegnandosi in più occasioni a rimborsare il prestito.

Da tali elementi di fatto, in applicazione dell'art. 143 del codice delle obbligazioni svizzero, l'Arbitro aveva ritenuto che il comportamento del **Parte_1** avesse ingenerato nei coniugi **Con** l'affidamento circa la responsabilità solidale fra la **Parte_3** e il medesimo per il prestito da loro erogato, con conseguente riconoscimento dell'obbligazione solidale a carico dell'odierno opponente.

D'altra parte, l'opponente non giustifica in alcun modo come possa dichiararsi estraneo a una convenzione arbitrale dopo aver eseguito personalmente un rimborso parziale di € 10.000,00 dal proprio conto corrente bancario personale, tale condotta integrando un'accettazione per fatti concludenti.

Va infine rimarcata l'irrituale istanza di esibizione degli originali contrattuali formulata dall'opponente solo in sede di comparsa conclusionale, nonostante le preclusioni istruttorie ormai maturate con lo spirare dei termini perentori di cui all'art. 171-ter c.p.c., peraltro in contraddizione con la insistente negazione dell'esistenza di alcun rapporto obbligatorio o sottoscrizione.

Invero, gli originali analogici del **Pt_2** e del contratto erano depositati in atti, sin dalla costituzione dei convenuti opposti.

Gli argomenti sopra diffusamente esposti impongono di concludere nel senso della correttezza della decisione contenuta nel Lodo Arbitrale emesso dal Centro Arbitrale Svizzero in data 10.07.2024 a definizione del caso n. 300669-2023, Arbitro Unico Avv. Claire Mordelet, resa esecutiva ed efficace in Italia con Decreto di questa Corte di Appello del 08.01.2025.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di **Parte_1** e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione, valori fra i minimi e i medi in considerazione dell'effettivo valore della causa e della non particolare rilevanza delle questioni trattate)

P.Q.M.

respinge l'opposizione al Decreto di questa Corte di Appello del 08.01.2025, proposta da [...] *Parte_1* che condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di *CP_1* [...] e *CP_2* che liquida in € 10.000, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito alle parti.

Bari, addì 5.05.26

Il Presidente

Maria Mitola